



C O N S O R Z I O
UNICOCAMPANIA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER
L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO, 18
APRILE 2016, N. 50 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4 APPROVATE
CON DELIBERA N. 1097 DEL 26 OTTOBRE 2016 E SMI**

PREMESSA

ART. 1–Finalità

ART. 2–Oggetto e ambito di applicazione

ART. 3–Struttura dell’Albo

ART. 4–Requisiti per l’iscrizione all’Albo

ART. 5–Modalità di iscrizione

ART. 6–Verifica dei requisiti

ART. 7 – Modalità di selezione degli operatori economici

ART. 8–Durata ed estensione dell’iscrizione

ART. 9 – Segnalazione delle variazioni

ART. 10 – Cancellazione dall’Albo

ART. 11 – Trattamento dei dati personali

ART. 12 – Disposizioni finali

ART. 13 – Rinvio

ALLEGATO 1- Elenco Categorie Merceologiche di beni, servizi e lavori

ALLEGATO 2- Codice Etico del Consorzio UnicoCampania

PREMESSA

Il Consorzio UnicoCampania(d'ora in avanti, anche, il "Consorzio" o la "Stazione Appaltante"), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, intende istituire e gestire il proprio Albo Fornitori.

In particolare, le finalità che si intendono raggiungere con l'istituzione dell'Albo dei Fornitori sono:

- ✓ assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori nelle procedure negoziate di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- ✓ dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permette di individuare rapidamente i fornitori da coinvolgere nel processo di approvvigionamento;
- ✓ snellire l'iter delle procedure di gara e realizzare un risparmio dei costi legati alla produzione della documentazione.

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al presente Regolamento, il Consorzio UnicoCampania garantisce in aderenza:

- a) **al principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) **al principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) **al principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) **al principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) **al principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) **al principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) **al principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) **al principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) **al principio di rotazione**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Il Consorzio, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate di cui al presente Regolamento, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

Per l'affidamento di appalti di interesse transfrontaliero certo, il Consorzio adotta le procedure di gara adeguate e utilizza mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

Art. 1 Finalità

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, comma 2, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il "Codice degli Appalti Pubblici" o il "D.lgs 50/2016") nonché di quanto prescritto dalle Linee Guida n° 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 (le "Linee Guida n° 4") ed eventuali s.m.i., il Consorzio adotta il presente Regolamento al fine di istituire e gestire un elenco di operatori economici e professionisti (d'ora in avanti, anche, l'"Albo") da cui possano essere tratti i nomi delle imprese da invitare alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 2.

In particolare, il Regolamento è finalizzato a garantire l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione di cui all'articolo 30, Codice degli Appalti Pubblici.

Al presente Regolamento sono allegati i presenti documenti, che ne formano parte integrante:

- **Allegato 1** - *Elenco Categorie Merceologiche di beni, servizi e lavori;*
- **Allegato 2** - *Codice etico del Consorzio UnicoCampania;*

Art. 2

Oggetto e ambito applicativo

Fatta salva la facoltà del Consorzio di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità e in conformità all'articolo 36, comma 2, Codice degli Appalti Pubblici, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, l'Albo sarà consultato relativamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.lgs 50/2016.

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, comma 2, lettera b), D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il presente Albo potrà essere utilizzato:

- Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, tramite procedura negoziata previa consultazione, ove presenti, di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Tali lavori potranno essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi per i quali si applica la predetta procedura negoziata; per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, anche tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato,
- Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore ad 1.000.000 di euro, da attuarsi mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici;
- negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

In ogni caso, gli affidamenti saranno disposti nel puntuale rispetto del criterio di rotazione degli inviti ex articolo 36, Codice degli Appalti Pubblici, così da favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei.

L'Albo sarà utilizzato dalla Stazione Appaltante come strumento per identificare gli operatori economici da invitare per le procedure negoziate, nell'eventualità in cui sussistano i presupposti normativi per ricorrere all'esperimento di acquisti utilizzando tali procedure.

E' fatta salva la facoltà del Consorzio di selezionare gli operatori economici da invitare anche senza far ricorso all'Albo di cui al presente Regolamento, nei seguenti casi:

- qualora, in relazione all'oggetto del contratto che si intende affidare, non vi siano operatori economici iscritti all'Albo in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di operatori previsti per legge;
- qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dal Consorzio, all'interno dell'Albo non sia possibile reperire idonei operatori economici. E' altresì fatta salva la facoltà del Consorzio di ricorrere all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), Codice degli Appalti Pubblici, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

L'iscrizione nell'Albo non garantisce l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture né l'interpello per procedure di affidamento; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso della validità della loro iscrizione, il Consorzio non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie

rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interpelli l'intero Albo dei soggetti iscritti.

L'iscrizione all'Albo non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito

Art. 3

Struttura dell'Albo

L'Albo è articolato in categorie merceologiche di beni, servizi e lavori come meglio indicato all'Allegato 1 del presente Regolamento.

In particolare, l'Albo è suddiviso in tre sezioni e, precisamente:

- Acquisizione di Lavori;
- Acquisizione di Servizi;
- Acquisizione di Forniture;

L'Albo ha durata indeterminata.

Gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione all'Albo in ogni momento di durata dello stesso, senza limitazioni temporali.

Il Consorzio si riserva la facoltà di integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie merceologiche in relazione alle proprie esigenze.

Per il primo periodo di attivazione, ossia sino al 30 Luglio 2018 l'Albo sarà aggiornato con cadenza mensile, successivamente si provvederà alla sua revisione e/o aggiornamento con cadenza semestrale.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione all'Albo di cui all'Allegato 2 gli operatori economici indicati all'articolo 45, Codice degli Appalti Pubblici.

Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini dell'iscrizione all'Albo:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 ("DPR 445/2000") e s.m.i., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti);

b) potranno essere sottoscritte anche da soggetti delegati dai legali rappresentati (in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura/delega).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Ciò puntualizzato, ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Il Consorzio si riserva di adeguare/modificare in qualunque momento i requisiti richiesti.

Il mancato possesso ovvero la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione dell'operatore economico dall'Albo.

In particolare, tramite l'istanza di iscrizione gli operatori economici dovranno:

- a) Dichiarare di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) o presso altri registri, ordini o albi qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;
- b) dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, D.lgs 50/2016;
- c) dichiarare di ottemperare agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- d) dichiarare di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice Etico approvato dalla stazione appaltante in data 3 marzo 2016 e consultabile sulla piattaforma a www.unicocampania.it alla sezione "Trasparenza", impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- e) dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento;

per la categoria dei lavori

- f) produrre l'attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000;

per la categoria dei servizi e delle forniture

- g) dichiarare il fatturato globale d'impresa conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo;
- h) dichiarare il fatturato relativo alla categoria/e per la/e quale/i si chiede l'iscrizione all'Albo, con riferimento agli ultimi 3 esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo;
- i) produrre un elenco dei principali servizi e/o delle principali forniture espletate negli ultimi tre esercizi finanziari con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.

Qualora l'istanza di iscrizione non fosse completa o esauriente, il Consorzio si riserva di chiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in sede di iscrizione, che dovranno pervenire entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla regolare ricezione della richiesta.

Ad ogni modo, il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti ulteriori documenti/integrazioni a comprova di quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento.

Non è ammessa l'iscrizione degli operatori economici per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'articolo 80, Codice degli Appalti Pubblici;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67, Decreto Legislativo, 6 settembre 2011, n. 159;
3. le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, Decreto Legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, o di cui all'articolo 35, Decreto Legge, 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge, 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche, riportate nell'elenco Allegato 1 del presente Regolamento per le quali l'operatore economico intende essere iscritto, deve trovare debito riscontro nella documentazione relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività intrapresa e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Gli operatori potranno presentare l'istanza di iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più istanze per la medesima categoria merceologica;
- è vietata la presentazione di istanze per la medesima categoria merceologica sia a titolo individuale che come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di istanze per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi.

La Stazione Appaltante effettuerà controlli in merito alla violazione delle limitazioni sopra indicate e, in caso di accertamento di violazione, provvederà alla rimozione dall'Albo di tutti i soggetti coinvolti per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Art. 5

Modalità di iscrizione

Ai fini dell'iscrizione nell'Albo e del mantenimento della medesima, gli operatori economici devono seguire la procedura d'iscrizione presente nella sezione Albo Fornitori sul sito www.unicocampania.it e dotarsi di una casella di posta elettronica certificata. L'istanza di iscrizione va compilata on-line e deve essere sottoscritta e caricata nella apposita sezione, presente sulla piattaforma, unitamente a tutta la documentazione accessoria richiesta.

Il rischio concernente il ricevimento dell'istanza di iscrizione è a carico del mittente. Ove per qualsiasi motivo, ivi compresi il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo, l'istanza di iscrizione non giunga a destinazione entro il tempo indicato, essa non sarà presa in considerazione.

Non sono ammesse domande in forma cartacea.

L'istanza di iscrizione verrà valutata dalla Stazione Appaltante, che ne comunicherà l'esito all'operatore economico entro 30 giorni dal caricamento della stessa.

L'iscrizione all'Albo sarà confermata tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico. L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata tramite posta elettronica certificata l'approvazione della domanda.

L'Albo è aperto, pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento l'istanza di iscrizione secondo le modalità sopra descritte.

Ai fini dell'iscrizione, sarà considerato l'ordine progressivo di ricezione delle domande (Protocollo ricezione) purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta.

Come anticipato, il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano pertanto tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata.

Art. 6

Verifica dei requisiti

Il Consorzio verifica il possesso dei requisiti di iscrizione dichiarati sulla base di verifiche anche a campione ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, ovvero attraverso la richiesta di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, secondo le modalità di volta in volta comunicate.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione che per tutta la durata della permanenza nell'Albo, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi (e.g. copia dei bilanci, fatture per forniture/servizi analoghi etc.). Tali verifiche e/o approfondimenti saranno eseguiti a discrezione del Consorzio, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione.

L'operatore economico nei cui confronti dette verifiche dovessero dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero.

Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario.. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni. Qualora le dichiarazioni rese dall'operatore economico risultassero non veritiere saranno adottati tutti i provvedimenti previsti a tutela del Consorzio, compresa la cancellazione dall'albo; in tale ultima ipotesi, l'operatore economico potrà presentare una nuova istanza di iscrizione solo dopo che sia decorso un anno dalla avvenuta cancellazione.

Art. 7

Modalità di selezione degli operatori economici

Il Consorzio procederà ad invitare alle procedure di affidamento (il cui criterio di aggiudicazione sarà indicato nelle lettere di invito) gli operatori economici iscritti nell'Albo in considerazione dei requisiti posseduti e secondo i seguenti criteri:

- ordine di iscrizione all'Albo;
- rotazione degli inviti (in caso di eventuale invito all'affidatario uscente, quest'ultimo sarà adeguatamente motivato);

Laddove per la specifica esigenza oggetto della procedura, i criteri sopra enunciati non si ritengano sufficienti all'individuazione degli operatori economici da invitare, si procederà mediante sorteggio. La data ed il luogo di esecuzione del sorteggio sarà opportunamente comunicato mediante avviso sul sito istituzionale del Consorzio www.unicocampania.it.

Le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento elencate all'articolo 2 del presente Regolamento saranno riportate nelle lettere di invito destinate agli operatori economici selezionati.

Art. 8

Durata ed estensione dell'iscrizione

La validità dell'iscrizione all'Albo è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla comunicazione di iscrizione di cui al precedente articolo 5.

Al termine del periodo di validità ogni operatore economico dovrà procedere ad una nuova iscrizione all'Albo, mediante la produzione di una nuova domanda d'iscrizione completa di tutta la documentazione richiesta.

Al fine di assicurare la continuità della qualificazione, è opportuno che l'operatore economico avvii il rinnovo con anticipo rispetto alla prevista scadenza di almeno 3 mesi. L'operatore economico, una volta scaduta la validità dell'originaria iscrizione, non potrà essere interpellato fino al completamento della nuova iscrizione.

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie merceologiche, laddove possieda adeguati requisiti di ordine generale e speciale.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le merceologie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento ed essere indirizzata alla Stazione appaltante secondo le modalità indicate all'articolo 5 del presente Regolamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione l'operatore interessato deve inoltrare – esclusivamente tramite posta elettronica certificata come anticipato all'articolo 5 – apposita richiesta al Consorzio indicando le nuove categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione.

In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

Art. 9

Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione

Gli operatori economici sono tenuti a comunicare al Consorzio ogni variazione che rilevi rispetto ai dati e documenti trasmessi alla Stazione Appaltante, fornendo la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione.

Tale obbligo va assolto tempestivamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dal verificarsi delle variazioni e/o dalla data di scadenza della documentazione prodotta.

Il mancato adempimento comporterà la sospensione dall'iscrizione.

Laddove la variazione comporti il venir meno di uno o più dei requisiti di qualificazione, il Consorzio dispone la cancellazione dell'iscrizione, con efficacia retroattiva alla data del verificarsi della variazione.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, gli operatori economici interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Albo o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Gli operatori economici iscritti dovranno, pertanto, trasmettere al Consorzio, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 e attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica sospensione dall'Albo.

In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'Albo se la dichiarazione non sarà pervenuta al Consorzio entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

Nel caso in cui ad un operatore economico qualificato subentri altro operatore economico in conseguenza di un'operazione societaria (cessione o affitto di azienda o ramo d'azienda, fusione, scissione o trasformazione societaria) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata l'iscrizione all'Albo, l'iscrizione stessa può essere trasferita al nuovo operatore economico.

A tal fine, deve essere presentata dall'operatore economico interessato richiesta di trasferimento unitamente alla documentazione necessaria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti di cui al precedente

articolo 4, con le medesime modalità previste per le nuove iscrizioni e allegando copia del contratto con cui è stata effettuata l'operazione societaria.

Art. 10
Cancellazione dall'Albo

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione degli operatori economici dall'Albo come di seguito descritto.

Si procede alla sospensione dell'iscrizione degli operatori economici nei seguenti casi:

- in caso di inadempienza all'obbligo di dichiarare annualmente la permanenza dei requisiti di qualificazione;
- in caso di mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di qualificazione in caso di variazioni;
- a titolo di richiamo, in caso di negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati ovvero laddove nel corso delle verifiche in loco emergano situazioni che rendano opportune misure correttive e/o di adeguamento (per es. criticità nella struttura tecnico-organizzativa o nei mezzi impiegati, etc.);
- nell'eventualità in cui l'operatore iscritto all'Albo, in qualità di attore, instauri un contenzioso giurisdizionale (civile, penale e/o amministrativo) nei confronti del Consorzio.

Si procederà alla cancellazione di ufficio dagli elenchi, nei seguenti casi:

- cessazione di attività;
- richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
- perdita dei requisiti di qualificazione;
- grave negligenza o malafede e/o inadempimento grave nell'esecuzione dei contratti affidati e/o violazione dei principi del Codice Etico del Consorzio (Allegato 4);
- nei casi in cui per almeno cinque volte l'operatore non abbia risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;
- accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito dei controlli a campione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento nonché a seguito delle verifiche effettuate in sede di aggiudicazione;
- in tutti i casi in cui la normativa di riferimento preveda l'esclusione dalle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture.

Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'operatore economico prima di 12 (dodici) mesi dalla cancellazione, o ulteriore termine previsto in provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno colpito l'operatore economico.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("D.Lgs 196/2003"), il Consorzio informa che i dati personali forniti dai soggetti interessati a qualificarsi per l'iscrizione nell'Albo sono trattati in ossequio ai principi di liceità, di correttezza e di necessità del trattamento sulla base delle finalità e modalità determinate nel presente Regolamento, con procedure e strumenti, anche elettronici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il titolare del trattamento è il Consorzio UnicoCampania, con sede legale in Napoli, Piazza Matteotti 7, in persona dell'amministratore/presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. [●].

Il trattamento dei dati è svolto per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 1 del presente Regolamento.

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali è obbligatorio poiché, in mancanza di questo, non è possibile effettuare l'iscrizione all'Albo e, conseguentemente, resta preclusa la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, di forniture, e servizi disciplinate dal presente Regolamento.

L'articolo 7 del D.lgs. n.196/03 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi a [●] reperibile all'indirizzo e-mail[●] o mediante l'invio di lettera raccomandata indirizzata presso la sede legale del titolare.

Salvo specifici obblighi di legge, i dati raccolti nella fase di formazione e gestione dell'Albo non sono comunicati a terzi.

La lista degli operatori economici iscritti all'Albo è pubblicata dal Consorzio nella sezione dedicata del proprio sito www.unicocampania.it ed, in particolare, nella sezione "Amministrazione Trasparente" .

Art. 12

Disposizioni finali

Gli atti relativi alle procedure di affidamento saranno pubblicati e aggiornati sulla piattaforma telematica del Consorzio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" in conformità con l'articolo 29, Codice degli Appalti Pubblici.

L'Avviso sui risultati delle procedure conterrà – in aderenza all'articolo 36, D.lgs 50/2016 – anche l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Gli operatori economici che intendono iscriversi all'albo fornitori del Consorzio sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento.

Il consorzio si riserva in ogni momento di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nel presente regolamento dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito web del Consorzio.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto prescritto dal Codice degli Appalti Pubblici nonché alle Linee Guida ANAC n° 4 ed eventuali s.m.i.